

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1506 del 13/03/2025
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - HERAMBIENTE SPA CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT n. 2/4 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'INSTALLAZIONE IPPC DENOMINATA "CENTRO ECOLOGICO BAIONA" (PUNTI 5.1.a), 5.1.b), 5.2.a), 5.2.b), 5.3.a1), 5.3.a2), 6.11) DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D. LGS N. 152/2006 e smi) SITA IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA N. 182 - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1582 del 13/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno tredici MARZO 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - **HERAMBIENTE SPA** CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT n. 2/4 – **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'INSTALLAZIONE IPPC DENOMINATA "**CENTRO ECOLOGICO BAIONA**" (PUNTI 5.1.a), 5.1.b), 5.2.a), 5.2.b), 5.3.a1), 5.3.a2), 6.11) DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D. LGS N. 152/2006 e smi) SITA IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA N. 182 – **AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE** -

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che per l'esercizio dell'installazione IPPC denominata "Centro Ecologico Baiona" sita in Comune di Ravenna, Via Baiona n. 182, HERAmbiente SpA avente sede legale in Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (Partita IVA/C.F. 02175430392) risulta titolare dell'AIA rilasciata con determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi, in corso di riesame;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi presentata parallelamente al riesame da HERAmbiente SpA ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 16/07/2024 (ns. PG/2024/130660) come successivamente integrata in data 25/09/2024 (ns. PG/2024/172402) in risposta alla richiesta formulata da ARPAE SAC ai fini istruttori (ns. PG/2024/155231) e in data 27/11/2024 (ns. PG/2024/214922) a titolo volontario, riguardante la demolizione e la ricostruzione del fabbricato attualmente destinato a spogliatoi (in fase di trasferimento) e uffici, da destinare successivamente a soli uffici per il personale HERAmbiente;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1113 del 27/07/2011* recante indicazioni per i gestori delle installazioni IPPC e l'autorità competente per i rinnovi delle AIA;

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27 dicembre 2021* recante approvazione della deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 130/2021 di revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la *Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024* con cui sono stati istituiti gli incarichi di funzione in ARPAE per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del

17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

PRESO ATTO che la modifica comunicata comporta la dismissione dell'esistente caldaia a metano afferente al punto di emissione in atmosfera E23 a servizio del fabbricato attualmente destinato a spogliatoi e uffici per il riscaldamento locali. La climatizzazione del nuovo edificio ad uso uffici sarà ad alimentazione elettrica, senza pertanto l'introduzione di nuove emissioni in atmosfera;

DATO ATTO che la variazione comunicata non necessitava di essere sottoposta ad alcuna procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi e della LR n. 4/2018, in quanto non incidente su caratteristiche, funzionamento e potenzialità dell'installazione IPPC soggetta ad AIA;

CONSIDERATO che:

- ai sensi del combinato disposto dall'art. 6, comma 14) e dall'art. 29-quater, comma 11) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per le attività di smaltimento/recupero dei rifiuti svolte nelle installazioni IPPC, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'AIA costituisce anche autorizzazione alla realizzazione come disciplinato dall'art. 208 del predetto decreto, sostituendo ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituendo, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
- a corredo della suddetta comunicazione di modifica ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs. 152/2006 e smi, il gestore presentava documentazione necessaria per il rilascio del titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire ordinario), relativa agli interventi di progetto;

DATO ATTO che al fine di assumere la decisione sulla modifica in questione, venivano acquisiti i seguenti atti di assenso:

- in data 14/08/2024 (ns. PG/2024/149516) il parere favorevole sulla modifica al Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA espresso dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, comprensivo di relazione tecnica istruttoria per la matrice emissioni in atmosfera, a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE-SAC di Ravenna con nota ns. PG/2024/138562;
- in data 02/12/2024 (ns. PG/2024/217917) il parere favorevole, con raccomandazioni, espresso sotto il profilo igienico-sanitario dall'AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica, interpellato con nota ns. PG/2024/155208 del 28/08/2024, da cui emerge in particolare che:
 - i lavoratori previsti nel nuovo fabbricato saranno gli stessi già attualmente presenti nel sito in esame, per i quali è già stata effettuata una valutazione del rischio legato all'ambiente lavorativo e per i quali si avrà, con l'intervento proposto, una condizione non peggiorativa;
 - il fabbricato di progetto permetterà, data la sua posizione, l'accesso agli uffici agli operatori senza che questi debbano addentrarsi nel sito in esame;
 - il progetto della palazzina in esame, che prevede l'impiego di lavoratori dedicati ad attività funzionali all'installazione in esame e per i quali non vi è una condizione peggiorativa, risulta conforme per gli aspetti igienico-sanitari;
- in data 11/02/2025 (ns. PG/2025/26613) la verifica di conformità onerosa all'attività edilizia per l'esecuzione dei lavori e delle opere in progetto rilasciata con prot. n. 270226/2024 del 19/12/2024 dal Comune di Ravenna - Servizio Sportello Unico per l'Edilizia, interpellato tramite SUAP del Comune di Ravenna con nota ns. PG/2024/138559 del 29/07/2024;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "Definizioni" e l'art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare la variazione comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino

- all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
 - il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
 - la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
 - in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore provvedeva al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi, per le parti interessate;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e il Responsabile dell'Incarico di Funzione in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Silingardi Valentina, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. Di considerare la variazione all'installazione IPPC in oggetto comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, così come sommariamente descritta nelle premesse, come MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, dell'AIA n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi;
2. **Di aggiornare l'AIA** n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla ditta **HERAmbiente SpA** con sede legale in Comune di Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (C.F./P.IVA 02175430392) per l'esercizio dell'installazione IPPC denominata "**Centro Ecologico Baiona**" (di cui ai punti 5.1.a), 5.1.b), 5.2.a), 5.2.b), 5.3.a1), 5.3.a2), 6.11) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi), come di seguito indicato:
 - 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata integrando il **paragrafo B1) dell'Allegato** all'AIA n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi con il seguente:

B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ IMPIANTO	ALTA (€ 1.000,00)	MEDIA (€ 500,00)	BASSA (€ 250,00)
--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 500,00

In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 16/07/2024 (ns. PG/2024/130660), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008 così come modificata con DGR n. 155/2009 al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi con versamento effettuato in data 25/06/2024 per un importo pari a € 500,00.

2.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi, è da considerare la demolizione e la ricostruzione del fabbricato attualmente destinato a spogliatoi (in fase di trasferimento) e uffici, da destinare successivamente a soli uffici per il personale HERAmbiente, con contestuale dismissione della caldaia a metano afferente al punto di emissione E23;

2.c) A seguito dell'attuazione della modifica in oggetto è da intendersi stralciato dall'AIA ogni riferimento al *Punto di emissione E23 (UFFICI E SPOGLIATOI - Caldaia a metano per riscaldamento locali)*;

2.d) Le condizioni stabilite nell'AIA per le **emissioni in atmosfera** sono aggiornate sostituendo la prescrizione n.18 impartita al **paragrafo D2.4) dell'Allegato** all'AIA n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi con la seguente:

Prescrizioni

[...omissis...]

18. La data, l'orario, il risultato delle misure discontinue di autocontrollo delle emissioni in atmosfera che il gestore è tenuto ad effettuare secondo il Piano di Monitoraggio degli impianti, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su un apposito registro con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna e firmato dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti. Su tale registro deve essere altresì annotato, con cadenza semestrale, il consumo di filo per saldatura relativo alla cappe afferenti ai punti di emissione E19, E20, E21.

[...omissis...]

3. Di stabilire che il gestore è tenuto a comunicare tramite PEC ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna la data di dismissione dell'esistente caldaia a metano afferente al punto di emissione in atmosfera E23 a servizio del fabbricato attualmente destinato a spogliatoi e uffici per il riscaldamento locali;

4. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi;

5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi, il presente aggiornamento dell'AIA sostituisce ad ogni effetto il permesso di costruire per l'intervento in progetto, per cui dovranno essere rispettate tutte le condizioni e le prescrizioni contenute nella verifica di conformità onerosa all'attività edilizia per l'esecuzione dei lavori e delle opere in progetto rilasciata con prot. n. 270226/2024 del 19/12/2024 dal Comune di Ravenna - Servizio Sportello Unico per l'Edilizia in allegato alla presente determinazione.

In relazione alla realizzazione del nuovo edificio ad uso uffici, in un'ottica di miglioramento sotto il profilo igienico-sanitario degli spazi lavorativi si suggerisce al gestore di valutare le seguenti opere:

- piantumazione di una fascia verde di altezza idonea a ridurre possibili problematiche odorigene che possono interessare la palazzina, in particolare gli uffici più elevati;
- installazione di Unità di Trattamento Aria (UTA) per l'intero edificio ai fini di migliorare la qualità dell'aria indoor;

6. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;

7. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE (www.arpae.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, Via Marconi n. 14;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

“AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA”

Ing. Francesca Chemeri



COMUNE DI RAVENNA

MEDAGLIA D' ORO AL VALOR MILITARE

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SERVIZIO SPORTELLO UNICO PER L' EDILIZIA

Viale Berlinguer, 30 - 48124 Ravenna

Istanza P.G. 161233/2024 del 18/07/2024

Codice VBG/SUE n. 6688/2024

VERIFICA DI CONFORMITA' ALL'ATTIVITA' EDILIZIA

per esecuzione di opere urbanistiche ed edilizie nell'ambito del procedimento unico Arpae
(D. Lgs n.152/2006 e smi - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 - DGR n. 1795/2016)

LA DIRIGENTE

Vista la documentazione allegata alla domanda di procedimento unico presentato telematicamente in data 16/07/2024 ad Arpae tramite il portale IPPC-AIA con la quale viene richiesto anche il permesso di costruire per l'esecuzione dei lavori di:

demolizione e ricostruzione del fabbricato esistente attualmente destinato a spogliatoi (in fase di trasferimento) e uffici e successivamente destinato a soli uffici con contestuale domanda di modifica non sostanziale AIA (RIF. DOM.: 88134) in quanto con la demolizione di tale edificio verrà dismessa anche la caldaia a metano e il relativo punto di emissione E23 (il nuovo edificio sarà riscaldato senza utilizzo di gas metano) IN VIA BAIONA n.182 FRAZIONE TERZA RAVENNA

Componente di RUE: SP (art.VII.1.10 c3) area di ristrutturazione per attività industriali e produttive portuali

Visti il progetto e la relativa asseverazione di conformità agli strumenti urbanistici – edilizi vigenti, alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie, di cui all'art.18 comma 1 della L.R. 15/2013 e s.m.i., allegati alla domanda, redatti dal tecnico: **ARCH. CORVINA GIANLUCA C.F.CRVGLC82B17H294J**

Vista la dichiarazione ai sensi del D.M. 37/2008 del 22/01/2008 redatta dal tecnico progettista;

Visti i referti degli Uffici;

Visto il parere espresso dal Servizio Mobilità e viabilità del Comune di Ravenna P.G.253398/2024

Visto il parere con prescrizioni espresso dall'Ufficio NTA ed impianti del Comune di Ravenna P.G.268637/2024

Visto che l'area ricade all'interno del PUA comparto Ex Enichem in vigore che la individua come sub comparto F.1;

Vista la proposta dell'Istruttore/Responsabile del Procedimento per la competenza del SUE;

RILASCI A

per quanto di competenza del SUE, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15/13 e s.m.i., la verifica di conformità all'attività edilizia per l'esecuzione dei lavori e delle opere, di cui in premessa, indicate nel progetto che si allega quale parte integrante del presente, alla Ditta:

HERAMBIENTE S.P.A. P.Iva: 02175430392

alle condizioni di seguito indicate:

- 1) Il rilascio della presente verifica nell'abito del provvedimento conclusivo alla Conferenza di Servizio non pregiudica in alcun modo i diritti di terzi e le competenze di altri Enti/Amministrazioni, che sono fatti salvi, riservati e rispettati.
- 2) Ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 380/01, D.M. 14-01-08, L.R. 19/08 e s.m.i.), riguardante le opere strutturali, all'atto della comunicazione di inizio lavori dovranno essere prodotti:
 - a) l'autorizzazione sismica ai sensi della L.R. 19/08, art.11 c.2 e della Delibera di Giunta Regionale 661/09, se dovuta,

oppure:

- b) denuncia di deposito del progetto esecutivo conforme a quanto disposto dall'art. 93, commi 3, 4 e 5 del D.P.R. 380/2001, corredata dalla dichiarazione asseverata da professionista abilitato ai sensi dell'art. 481 del Codice Penale, che dichiara espressamente:
1. la conformità dell'opera alla normativa tecnica prevista dal D.M.14/01/08, recante 'Norme tecniche per le costruzioni', con entrata in vigore dal 1 luglio 2009;
 2. la congruità tra progetto architettonico e strutturale di cui all'art.3 della L.R. 35/84 e s.m.i.;
 3. la conformità dell'opera alle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

Nel caso invece di opere soggette alla previgente L. 1086/71 (ora art. 65 del D.P.R.

380/2001), dovrà essere inoltre presentata la denuncia prevista da tale specifica norma.

In alternativa, nel caso in cui il progettista abbia dichiarato, corredando la dichiarazione stessa dei relativi elaborati tecnici, analitici o grafici, presentati ai sensi dell'art. 9 comma 3 della L.R. 19/08, che l'intervento privo di rilevanza ai fini sismici, si ritiene ottemperata la specifica norma tecnica strutturale, fatte salve in ogni caso le responsabilità delle varie figure professionali coinvolte nel processo edilizio ai fini di assicurare comunque il rispetto della normativa relativa alla sicurezza e ferme restando le eventuali responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci.

- 3) Ai sensi della sezione II del D.P.R. n. 380/2001 e del titolo III della L.R. 15/2013 e s.m.i, delle vigenti deliberazioni comunali in materia di contributi di costruzione il presente atto è subordinato al pagamento del contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione, le cui quote sono state così determinate:

TOTALE ONERI DI URBANIZZAZIONE = Euro 11.382,00, corrispondente alla somma degli importi parziali sotto riportati:

ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA = Euro 7.597,38;

ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA = Euro 2.214,98;

D+S = Euro 1.569,64;

- 4) Entro la fine dei lavori vengano progettati e installati i dispositivi di ancoraggio permanenti ai sensi di quanto previsto nella D.A.L. Regione Emilia-Romagna n. 149/2013, e che alla fine dei lavori venga depositato il relativo "Elaborato tecnico dei dispositivi di ancoraggio".
- 5) E' obbligatoria l'osservanza di quanto prescritto dalle NTA del PUA Comparto Ex-Enichem all'art.11.2;
- 6) E' obbligatoria l'osservanza della L.n. 104 del 5/2/92 e s.m.i. relativamente al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche.
- 7) E' obbligatoria l'osservanza della L. n.13 del 9/1/89 e s.m.i., del D.M. 14/6/89 n.236 e della circolare 22/6/89 n.1669/UL e relative norme vigenti riguardanti disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.
- 8) I materiali risultanti dalle opere di demolizione dovranno essere inviati ad impianti autorizzati ai sensi del Testo Unico dell'Ambiente (D.Lgs.152/2006 smi) e secondo le modalità ivi previste, privilegiando l'invio ad impianti di recupero e/o trattamento rispetto ad impianti di smaltimento. Per quanto attiene le terre e rocce da scavo è comunque fatta salva la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo come definita dal DPR 120/2017.
- 9) Il presente atto non autorizza in alcun modo l'abbattimento di alberature esistenti. L'eventuale abbattimento di alberature è subordinato ad apposita autorizzazione comunale, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale del Verde.
- 10) L'attuazione del progetto dovrà rispettare le condizioni/vincoli/prescrizioni imposte dagli Enti titolari di diritti di servitù che generano eventuali fasce di rispetto (Terna, Snam, Telecom ecc.)
- 11) Al momento della presentazione della SCCEA dovrà essere presentata dichiarazione attestante l'avvenuto rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Piano Stralcio dell'Autorità dei Bacini Romagnoli, relativamente all'invarianza idraulica, e conformemente a quanto precisato nell'apposita direttiva approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 3/2 del 20/10/2003.

Si precisa inoltre che:

- A) Se non diversamente sopra specificato, il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del provvedimento conclusivo alla Conferenza di Servizio; quello di ultimazione non può superare i tre anni dalla stessa data di rilascio.
- B) Ai fini della presentazione della Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità (SCCEA), entro la data di effettiva conclusione delle opere e comunque entro il termine di validità del titolo,

l'interessato dovrà trasmettere allo Sportello Unico per l'Edilizia la comunicazione di fine dei lavori corredata della documentazione prevista dall'art.23 della L.R. 15/2013 e s.m.i..

- C) Il luogo destinato all'opera dovrà essere chiuso lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici e le eventuali occupazioni temporanee di suolo pubblico dovranno essere preventivamente autorizzate dal competente ufficio del Corpo di Polizia Municipale.
- D) In posizione ben visibile dalla pubblica via dovrà essere esposto un cartello riportante:
- Nome e cognome del titolare del presente atto
 - Nome e cognome del D.L.;
 - Nome e cognome del costruttore;
 - Estremi dell'atto (P.G., numero, data rilascio);
 - Oggetto dei lavori;
 - Data entro cui devono essere iniziati e ultimati i lavori.
- E) Se durante i lavori si dovessero rinvenire manufatti di pubblici servizi o di interesse storico archeologico, dovrà essere usata ogni cautela per non danneggiarli e dovranno essere avvisati gli Uffici e gli Enti proprietari o competenti per legge.
- F) Dovranno essere citati gli estremi del presente atto in tutte le future domande tendenti ad ottenere permessi di costruire o presentazioni di SCIA o CILA interessanti gli immobili oggetto del presente atto.
- G) Dovrà essere comunicata la voltura del presente permesso, qualora avvengano cambiamenti della titolarità e della effettiva disponibilità dell'area nel periodo intercorrente dalla data di efficacia del presente atto e la presentazione della SCCEA.
- H) Per le future comunicazioni in merito al prosieguo dei lavori afferenti la presente verifica di conformità all'attività edilizia, acquisirà il numero del provvedimento conclusivo emesso nell'ambito della Conferenza di Servizio.

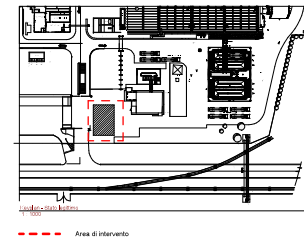
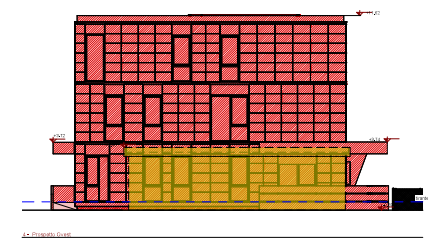
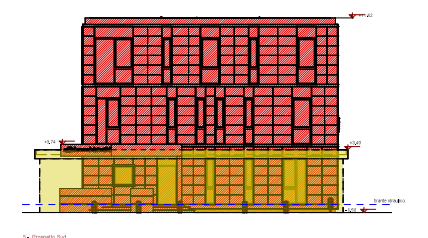
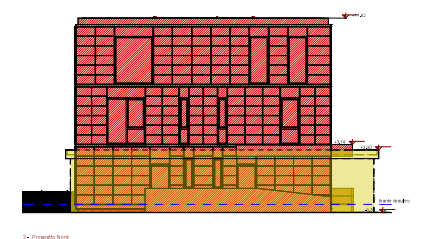
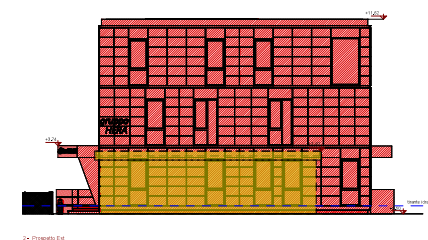
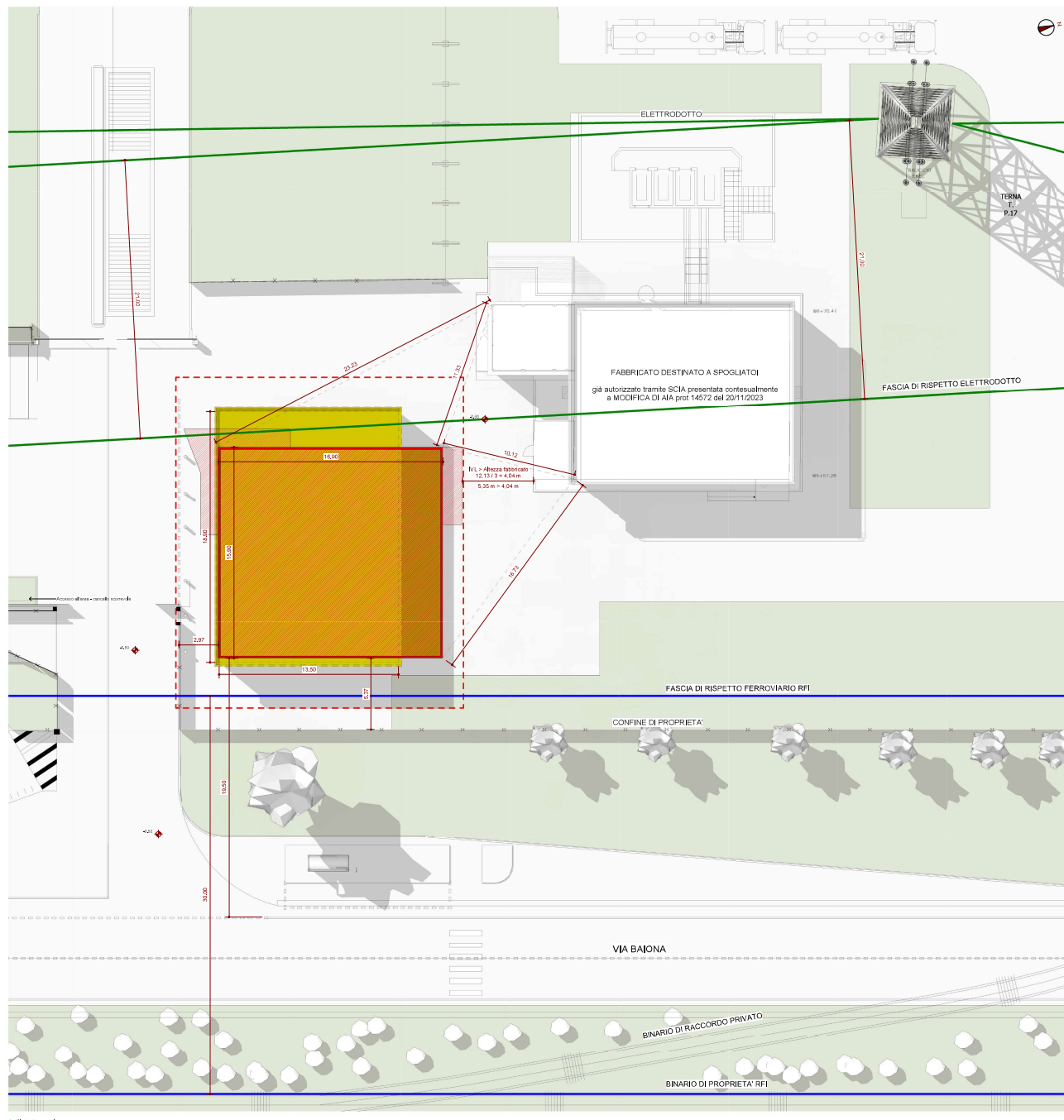
Parte integrante della presente verifica di conformità all'attività edilizia, da esibirsi in cantiere ai Funzionari comunali, agli Ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, **sono allegati n.4 elaborati grafici costituenti il progetto approvato**, controfirmati digitalmente dall'istruttore del SUE, oltre ai sopra citati pareri espressi Servizio Mobilità e viabilità P.G.253398/2024 e dall'Ufficio NTA ed impianti P.G.268637/2024 del Comune di Ravenna.

L'INOSSERVANZA DELLE CONDIZIONI SOPRA RIPORTATE COMPORTA, SECONDO I CASI, LA DENUNCIA ALL'AUTORITA' COMPETENTE O LA SANZIONE PECUNIARIA PREVISTA DALLA NORMATIVA VIGENTE.

La presente verifica di conformità all'attività edilizia, firmata digitalmente autorizza esclusivamente quanto apparente dai grafici allegati in qualità di nuove opere, e non costituisce pertanto sanatoria di preesistenze non autorizzate con le modalità di legge, anche se rappresentate negli elaborati grafici allegati.

La presente verifica di conformità dell'attività edilizia, acquista efficacia dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo (ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento, rilasciato da ARPAE). Sono fatti salvi nulla osta, concerti, intese, assensi e/o autorizzazioni, comunque denominati, rilasciati da altre amministrazioni o enti pubblici o uffici/servizi comunali nell'ambito del procedimento unico.

LA DIRIGENTE
CAPO SERVIZIO
SPORTELLO UNICO PER L' EDILIZIA
Ing. V. Galanti



Centro Ecologico Baiona
Ravenna

Permesso di costruire
L.R. 30 luglio 2013, n. 15 (Art. 17) e s.m.i.

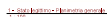
PROGETTO ESECUTIVO
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI FABBRICATO DESTINATO
AD UFFICI SITO ALL'INTERNO DEL CENTRO ECOLOGICO BAIONA,
COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA N°182, Fg. 12, pt. 419, sub 25.

Elaborato 14

Stato comparativo - Planimetria - Verifiche urbanistiche

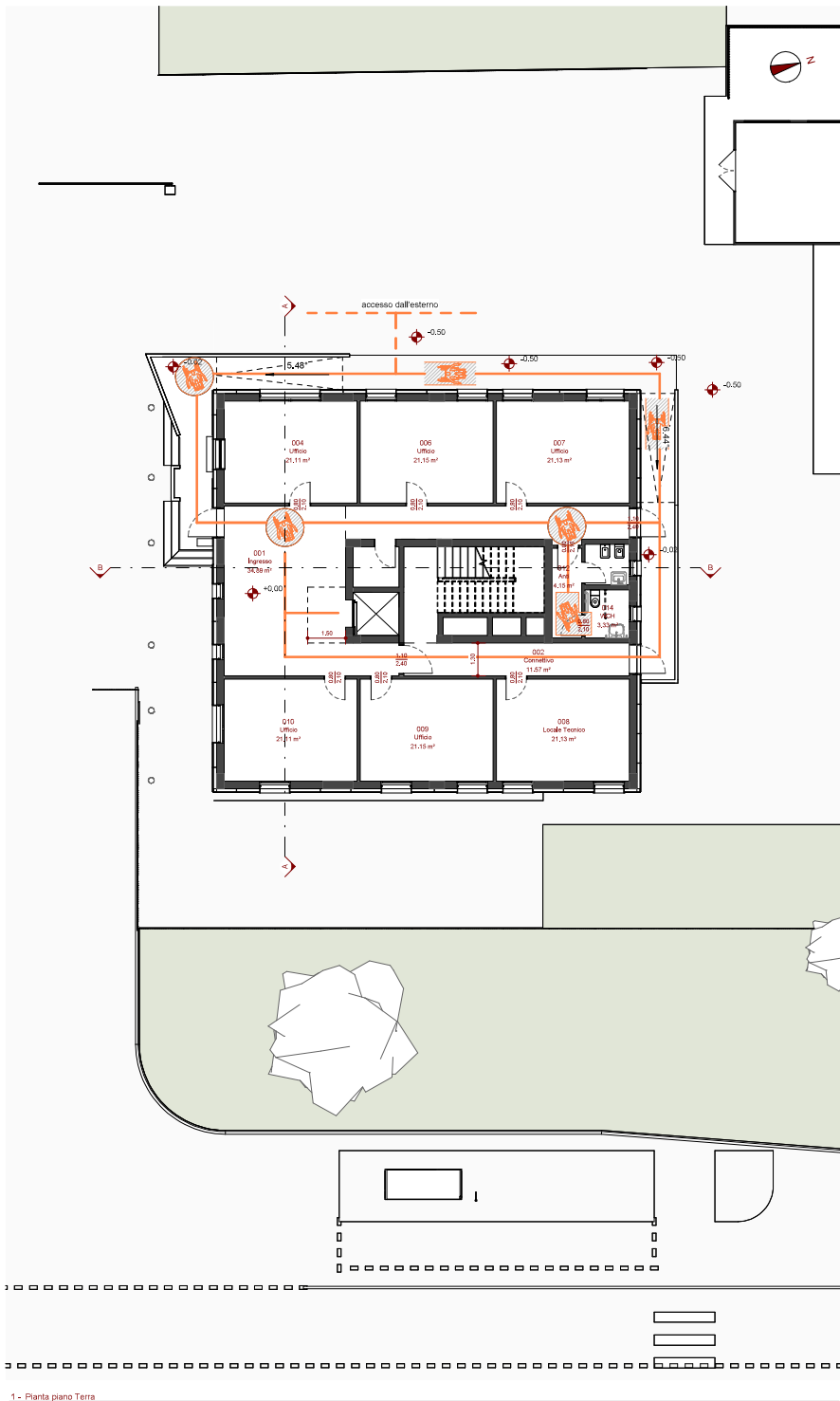
Approvato	RESP. DEL PROCEDIMENTO	Carlo Gatti
Progettista	Progetto Facoltà	Carlo Gatti
Progetto	APC - VIA BAIONA 182 - Comune di Ravenna	APC - VIA BAIONA 182 - Comune di Ravenna
Rev.	D1	Data 24/09/2024
Cod. Doc.	ES 0204 P01 012 01 1421	Scala 1:100



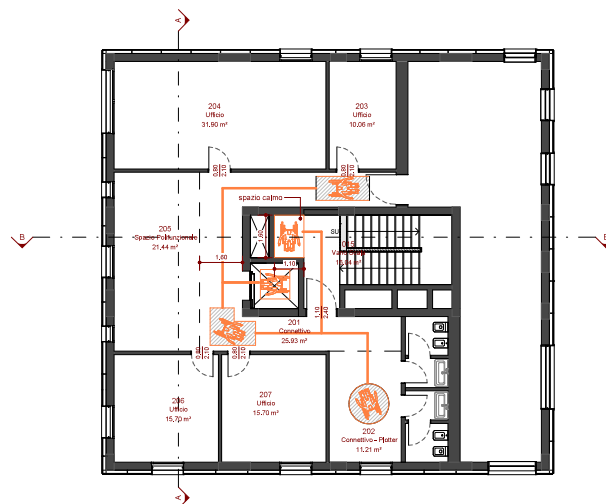
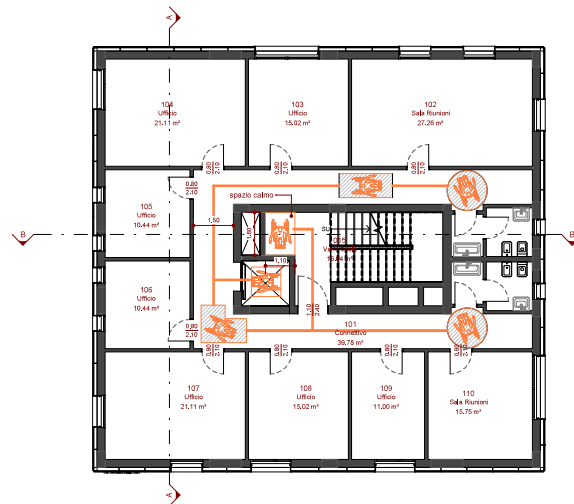


Approvato	RESP. DEL PROCEDIMENTO Carlo Sisti		 GRUPPO HERA POLISTUDIO architectural & engineering Via Ferrara 10 - 40138 Bologna (BO) tel. +39 051 2630111 www.polistudio.it		
Controfirmato	Massimo Facchin Claudia Gobbi				
Proseguito	ABC - Arch. Giuliano Convin EDP - Ing. Claudio Cini EDP - Ing. Mario Merisio			 GRUPPO HERA POLISTUDIO architectural & engineering Via Ferrara 10 - 40138 Bologna (BO) tel. +39 051 2630111 www.polistudio.it	
Rev.	D1	Data			24/08/2004
Cod. Doc.	BO BO PC DZ B 1140				Scala





2 - Pianta piano primo
1 : 100



3 - Pianta piano secondo
1 : 100

LEGENDA SIMBOLI:

- Percorso a norma 236 / 1989
- Ingombro rotazione 360°
- Ingombro 1,5 x 1,5 m
- spazio calmo



Centro Ecologico Baiona Ravenna

Permesso di costruire
L.R. 30 luglio 2013, n. 15 (Art. 17) e s.m.i.

PROGETTO DEFINITIVO
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI FABBRICATO DESTINATO AD
UFFICI SITO ALL'INTERNO DEL CENTRO ECOLOGICO BAIONA,
COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA N°182, Fg. 12, pt. 429, sub 25.

Elaborato 16

Stato di progetto - Verifica Accessibilità DM 236-89

Approvato	RESP. DEL PROCEDIMENTO Carlo Susi		
Controllato	Massimo Fachini Claudia Gebi		
Progettato	ARC.: Arch. Gianluca Crivina CIV.: Ing. Claudia Corti IMP. ELE.: Ing. Alberto Frisoni	IMP. ELE.: Ing. Daniele Pagnoni IMP. MEC.: Ing. Andrea Ricciardi	
Rev.	00	Data	10/05/2024
Cod. Doc.	CO 03 BA PC 02 01 PL 16,00	Scala	1:100





Comune di **Ravenna**

Area Infrastrutture Civili

Servizio Mobilità e Viabilità - U.O. Viabilità

Sportello Unico per le Attività
Economiche e produttive
Viale E. Berlinguer n. 30
48124 Ravenna

Ravenna, 19 novembre 2024

P.G. n°

OGGETTO: Permesso di Costruire PG. 161233/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E VIABILITA' - U.O. VIABILITA'

Vista la richiesta di parere da parte del S.U.A.P. pervenuta in data 23/10/2024, relativa a Permesso di Costruire per demolizione e ricostruzione del fabbricato esistente attualmente destinato a spogliatoi (in fase di trasferimento) e uffici e successivamente destinato a soli uffici posto in Via Baiona n. 182 a Ravenna avente P.G. 161233/2024 del 16/07/2024 a nome di Herambiente S.p.a.;

Visti gli artt. XI.1.10-XI.1.11 della variante di adeguamento e semplificazione del Regolamento Urbanistico Edilizio adottata con Delibera di C.C. P.G. n. 54946/88 del 14/04/2016, pubblicata sul Burt n. 144 del 18/05/2016 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.;

Visionata la documentazione trasmessa si rileva quanto segue:

- il tratto di strada in oggetto risulta essere all' esterno del centro abitato di Ravenna, classificato dal Piano Generale del Traffico strada di tipo "F" extraurbana locale;
- l'intervento, per la parte di competenza della scrivente U.O., consiste nella ricostruzione del fabbricato a m. 5.37 dal confine di proprietà e a circa m. 19.50 dal confine stradale;
- a seguito di verifica con il Servizio Strade - Ufficio Urbanizzazioni e Catasto Strade- è emerso che l'area posta tra il lotto in oggetto e la Via Baiona, identificata al Catasto di Ravenna al foglio 12 particelle 132-133, risulta essere di proprietà del Comune di Ravenna e non demanio stradale.

Considerato quanto sopra esposto, si evidenzia che l'art. 26 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" stabilisce che la fascia di rispetto stradale da rispettare per le nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a m. 20.00 nelle strade di tipo "F" poste fuori dal centro abitato.

Pertanto, per quanto di competenza, **si impone che il nuovo fabbricato venga posizionato rispettando la fascia di rispetto** prevista dalla suddetta normativa **pari a m. 20.00 dal confine stradale** (limite della particella 133 foglio 12 lato Via Baiona) da individuare nei grafici e non m. 19.50 come attualmente previsto.

Si vuole però precisare che l'art. 26 comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" stabilisce che per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 3 (specificatamente all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi), non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. Detto ciò, qualora il Servizio Sportello Unico per l'Edilizia dichiari che il presente intervento

V.le E. Berlinguer n. 58 - 48124 Ravenna - Italy - Tel.: 0544-482613 - mail: viabilita@comune.ra.it

Member of CISQ Federation



ricada all'interno di queste zone particolari potrà essere mantenuta la fascia di rispetto stradale prevista di m. 19.50 dal confine stradale. Diversamente dovrà essere portata ad almeno m. 20.00.

Si dà atto che il presente parere riguarda unicamente aspetti di propria competenza e si basa su quanto riportato negli elaborati allegati, demandando la verifica della fattibilità nonché della compatibilità rispetto alle disposizioni normative e regolamentari in materia ambientale, urbanistica ed edilizia alle specifiche competenze di Uffici/Enti a tal fine preposti.

SERVIZIO MOBILITA' E VIABILITA'
IL RESPONSABILE DELL'U.O. VIABILITA'
Ing. Valerio Binzoni

(documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI RAVENNA

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR
MILITARE

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SERVIZIO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Viale Berlinguer n° 30 – primo piano
48124 - RAVENNA

Rif: Istanza n. 6688/2024

P.G. 161233/2024 del 18/07/2024

OGGETTO: Permesso di Costruire nell'ambito di procedimento art.7 DPR 160/2010 per INOLTRO DOMANDA A.I.A. - RIF. DOM.: 88134 (HERAMBIENTE S.P.A.) - Modifica non sostanziale per demolizione e la ricostruzione del fabbricato esistente attualmente destinato a spogliatoi (in fase di trasferimento) e uffici e successivamente destinato a soli uffici. Con la demolizione di tale edificio verrà dismessa anche la caldaia a metano e il relativo punto di emissione E23 (il nuovo edificio sarà riscaldato senza utilizzo di gas metano). in VIA BAIONA 182 FRAZIONE TERZA RAVENNA.
Richiedente: BOSCHI ROBERTO

Referto Ufficio Nuove Tecnologie Applicate ed Impianti

Si prende atto della progettazione termotecnica ex In10/91 Dgr 126172022 a cura di ing.Andrea Facondini, richiamata la dichiarazione di rispondenza del 27/6/2024.

Si prende atto della progettazione impiantistica ex Dm 37/08 a cura di ing.Alberto Frisoni e Ing. Daniele Pagani. I moduli dell' impianto fotovoltaico da 28Kw in copertura dovranno essere posizionati in modo tale che l'altezza calcolata all'asse mediano dei moduli non superi l'altezza di 30 cm dal piano di copertura.

Oltre al punto ricarica veicoli elettrici, dovrà essere prevista la canalizzazione per prevedere in tempi successivi l' adeguamento di almeno 1 posto auto ogni 5.

Il Funzionario Tecnico

Geom. Andrea Pezzi

(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.